

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2628-233-A

DISEGNO DI LEGGE

n. 2628

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**CALDERONE**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**BERNINI**)

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

Presentato il 26 settembre 2025

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 233, d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concer-
nenti la disciplina delle professioni di dottore commercialista e di

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 16 settembre 2026, ha deliberato di riferire favorevol-
mente sul disegno di legge n. 2628. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 233 si veda il relativo stampato.

esperto contabile e l'organizzazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Presentata il 13 ottobre 2022

(Relatori: **CALDERONE** e **PALOMBI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2628 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la riorganizzazione, mediante riordino delle disposizioni vigenti, delle attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, avendo cura di indicare le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguerle da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni; la successiva lettera *c*) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, il riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; tali deleghe di riordino normativo risultano coerenti con una delle finalità generali del provvedimento, espressa dall'articolo 1, comma 1: « di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali »; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato « un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante » (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, la lettera *i*) (in tema di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera *m*) (in materia di cause di decadenza e di sospensione dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera *o*) (concernente le ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale) e la lettera *p*) (in tema

di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi dell'impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;

dell'articolo 2, comma 1, lettere *i)*, *m)*, *o)* e *p)*, alla luce del paragrafo 1, lettera *d)*, della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2628 e abbinata, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il disegno di legge, come modificato in sede referente, è composto di tre articoli;

l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, disciplinando la procedura di adozione del decreto legislativo e delle eventuali disposizioni integrative e correttive, mentre l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di esercizio della delega e demanda al decreto legislativo delegato l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di riordino e di quelle con esso incompatibili e la previsione delle necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « professioni », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento a tale materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica un'uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

il provvedimento appare, altresì, riconducibile, con riferimento a taluni specifici principi e criteri direttivi, alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », ascritte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2628 e abbinata, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevata l'esigenza di precisare la portata della clausola di invarianza di cui all'articolo 3, al fine di adeguarne la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2628, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge n. 233 Pittalis;

preso atto, all'articolo 2, dei principi e dei criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo in sede di esercizio della delega, in materia di individuazione delle attività riservate, esercizio della professione in forma associata o in forma societaria, incompatibilità, determinazione dei compensi, sistema elettorale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini

territoriali, dimensione degli ordini territoriali, durata del mandato, incompatibilità, procedure di sostituzione, decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, procedimento disciplinare, cancellazione dall'Albo, specializzazione, tirocinio, forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2628 e abbinata, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

considerato che l'intervento normativo in esame reca, all'articolo 1, l'oggetto e il procedimento della delega, determinando la finalità di rendere la disciplina conforme ai principi del diritto dell'Unione europea nonché a quelli espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori nazionali e sovranazionali;

rilevato che, come evidenziato nell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento, la proposta si pone in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni dettati dalla direttiva (UE) 2018/958, con particolare riguardo alla verifica preventiva della proporzionalità delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività professionali, alla trasparenza, alla non discriminazione nelle procedure elettive e alla tutela dei consumatori tramite adeguate coperture assicurative;

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *h*), detta principi e criteri direttivi volti all'individuazione delle attività riservate e alla delimitazione degli ambiti di competenza rispetto ad altre professionalità operanti nel medesimo settore;

rilevato che tale impianto normativo appare coerente con il quadro costituzionale e sovranazionale, in linea con quanto da ultimo statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2024, la quale non ha rilevato ostacoli alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e ha giudicato non irragionevole la scelta del legislatore di affidare determinate funzioni ai soli iscritti agli albi professionali, in virtù del superamento di un esame di Stato e della sottoposizione alla vigilanza degli ordini, a garanzia di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità;

considerato altresì che le successive lettere da *i*) a *s*) del medesimo articolo 2 introducono puntuali criteri di delega volti al riordino complessivo della disciplina in materia di incompatibilità, funzionamento e composizione del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali, procedimenti disciplinari, specializzazioni, tirocinio e forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2628

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto è adottato, per i profili attinenti all'attività universitaria e ai titoli abilitanti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e, per le disposizioni aventi impatto sulle materie previdenziali e assistenziali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile)

Identico.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 e con la procedura indicata nei commi 2 e 3 del presente articolo, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del citato comma 1.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare le attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, mediante il riordino delle disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) prevedere una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata sia in forma societaria, definendo le modalità di costituzione, di gestione, il funzionamento e i limiti di tali forme di esercizio dell'attività professionale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dagli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché delle disposizioni del codice civile;

c) riordinare la disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici;

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) riorganizzare le attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, mediante il riordino delle disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, **giuslavoristico**, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

b) *identica;*

c) **dettare una** disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile **che escluda incompatibilità automatiche e preveda sistemi di controllo ex post, nel rispetto dei limiti e delle facoltà**

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, **e garantisca comunque un equo compenso, nonché** prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

Si veda la lettera d).

e) ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali mediante disposizioni volte a ridurre l'anzianità di iscrizione all'Albo necessaria per l'assunzione della singola carica elettiva nonché a valorizzare l'equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti adottati dal Consiglio nazionale garantiscano la parità tra i sessi attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere o l'alternanza per sesso nella composizione della lista ovvero altre misure idonee;

f) rivedere le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, in coerenza con l'obiettivo della transizione digitale, mediante la previsione della modalità telematica a distanza per l'espressione del voto, secondo forme che

previsti dalla normativa dell'Unione europea;

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali;

Si veda la lettera e).

e) prevedere che i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, **nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge,** siano aggiornati con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

f) identica;

g) identica;

garantiscano l'uniformità delle procedure nel rispetto dei principi della segretezza e della libertà del voto;

g) rivedere le classi dimensionali degli ordini territoriali, al fine di tener conto della complessità gestionale in relazione al numero degli iscritti, e rivedere la composizione dei consigli degli ordini territoriali prevedendo una soglia minima di preferenze per l'elezione dei componenti della minoranza all'interno del consiglio dell'ordine;

h) prevedere che la durata del mandato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consigli degli ordini territoriali e degli altri organi nazionali e territoriali sia di quattro anni, mantenendo la disciplina del limite di non più di due mandati consecutivi e razionalizzandola in relazione alle peculiarità del sistema elettorale del Consiglio nazionale e dei consigli degli ordini territoriali;

i) rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali;

l) aggiornare le competenze del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali in considerazione delle modifiche intervenute nella legislazione vigente e nella disciplina della professione;

m) rivedere e **razionalizzare** la disciplina riguardante le cause di decadenza e **di sospensione** dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali;

n) rivedere, razionalizzare e semplificare le disposizioni in materia disciplinare,

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

*n) rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consigli degli ordini territoriali, **prevedendo, in particolare, che costituisca causa di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale nonché delle cariche di presidente di regione o di provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e di sindaco di un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti;***

o) identica;

con particolare riguardo alle regole per il funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, dei collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché del principio del contraddittorio;

o) prevedere la disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale;

p) prevedere, nei settori di cui alla lettera *a)*, una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

q) rivedere la disciplina del tirocinio per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo e per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prevedendo anche la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari, così da ridurre i tempi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione;

r) introdurre eventualmente la disciplina di possibili forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di accrescere la tutela della clientela, fermo restando l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza col-

p) *identica*;

q) prevedere, nei settori di cui alla lettera *a)*, una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, **evitando la moltiplicazione di sotto-albi o di elenchi professionali autonomi e prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche**;

r) *identica*;

s) *identica*;

lettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta;

s) prevedere che la nuova disciplina dei procedimenti elettorali di cui alle lettere e), f), g) e h) si applichi alle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, abroga espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge e quelle con esso incompatibili, nei limiti della disciplina concernente l'attività di dottore commercialista e di esperto contabile, e stabilisce le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

t) prevedere che i decreti delegati dispongano sui tempi di applicazione della nuova disciplina dei procedimenti elettorali di cui alle lettere f), g), h) e i).

2. *Identico.*

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. **Dall'attuazione della delega** di cui all'articolo 1, comma 1, **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri **a carico della** finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0209980